



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 028/BG07 del 26 aprile 2023

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza parcheggio piazzale Gregorini e sottostante magazzino comunale in Vezza d'Oglio.

CUP H69J19000540002- CIG 93325507E3.

Autorizzazione al subappalto alla ditta CI.MA S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 20/08/2021 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico ad assessore - vicesindaco, la responsabilità del servizio lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

Visto:

- il bilancio di previsione 2023/2025, approvato dal Consiglio comunale in data 19/04/2023, deliberazione n. 05, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi dell'Area Tecnica (reg. n. 115 del 21/08/2021);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

Atteso che i contenuti del bilancio di previsione come sopra approvato hanno natura di indirizzo all'operato della Giunta comunale e dei Responsabili di servizi;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/04/2022 è stato approvato il progetto dei suddetti lavori, per un importo complessivo pari ad € 1.400.000,00 di cui € 1.158.300,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 241.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la copertura finanziaria delle opere in oggetto è prevista al capitolo 2080101/38 del bilancio di previsione 2022/2024, finanziata con contributo a fondo perduto di cui alla legge regionale 4/05/2020 n 9 accertato al capitolo 4030160/0.
- in seguito a determinazione n. 127/BG07 del 06 Ottobre 2022, con contratto n. 572/2022 di Rep. in data 18.11.2022, registrato telematicamente a Brescia in data 18.11.2022 al n. 59869 – Serie 1T, in esito della gara tenutasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 97 comma 8 dello stesso decreto legislativo, i suddetti lavori sono stati

aggiudicati all'impresa **Avanzini Costruzioni s.r.l.**, con sede in Via Mazzini n. 32 a Bienna (BS), P. I.V.A. n. 03091200984, per un importo di contratto di complessivi € **1.148.635,25** oltre I.V.A. di legge con aliquota al 10%;

Vista l'istanza Prot. Comune n° 0002090 del 14.04.2023 presentata dall'impresa appaltatrice intesa ad ottenere l'autorizzazione per il subappalto per l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria prevalente OG1 consistenti nella realizzazione di impianto elettrico, alla ditta CI.MA SRL con sede legale in Aprica (SO), Via Orobica n. 1 (c.f. e p.iva 00783480148), per un importo presunto di Euro 40.400,00, compresi € 800,00 per oneri della sicurezza;

Visto l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni che regola le modalità ed i termini per il subappalto di lavori pubblici;

Considerato che, ai sensi del comma 4, dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016:

- a) il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta l'impresa appaltatrice ha specificato le opere oggetto di eventuale subappalto e che la richiesta risulta conforme a quanto indicato in sede di offerta;
- c) il concorrente ha dichiarato l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 medesimo;

Vista la documentazione allegata alla richiesta di subappalto, dalla quale si rileva che la ditta indicata per il subappalto è regolarmente qualificata alla tipologia e importo delle opere per le quali si richiede il subappalto, è regolarmente iscritta al competente Registro delle imprese ed è nel libero esercizio delle proprie attività e non sussistono impedimenti per la partecipazione a gare pubbliche;

Rilevato che l'impresa appaltatrice ha depositato presso il Comune di Vezza d'Oglio, copia del suddetto contratto di subappalto (Prot. 2090 del 14.04.2023);

Rilevato che l'impresa appaltatrice deve:

- praticare prezzi non inferiori di oltre il 20% rispetto ai prezzi contrattuali
- indicare nel cartello di cantiere i nominativi delle imprese subappaltatrici;
- trasmettere il POS dell'impresa subappaltatrice alla Stazione appaltante ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, affinché esso ne tenga conto e provveda ai necessari aggiornamenti del PSC;

Preso atto dell'esito favorevole delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi in capo alla ditta Subappaltatrice, e segnatamente:

- l'assenza di annotazioni sugli operatori economici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, rilevanti ai fini dell'aggiudicazione;
- il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta subappaltatrice Prot. n. INAIL_37983902 valido dal 14.04.2023 fino al 12.08.2023);
- il certificato generale del casellario giudiziale attestante l'assenza di cause in capo ai rappresentanti dell'impresa (prot. unione 1191 del 21/04);

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto che nulla osti e pertanto di autorizzare il subappalto richiesto che concorda con quanto indicato in sede di offerta;

Attestata la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1.** di autorizzare la ditta AVANZINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Mazzini n. 32 a Bienno (BS), P. IVA n. 03091200984, appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, a subappaltare alla ditta CI.MA SRL con sede legale in Aprica (SO), Via Orobia n. 1 (C.F. e P. IVA 00783480148), per un importo presunto di € 40.400,00 più IVA, l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria prevalente OG1 - "Edifici civili e industriali" comprese nel contratto indicato in premessa, relative alla realizzazione di impianto elettrico;
- 2.** di dare atto che l'impresa appaltatrice ha provveduto a depositare presso il Comune il relativo contratto di subappalto (Prot. 0002090 del 14.04.2023) e che il medesimo è posto agli atti dalla presente determinazione;
- 3.** di stabilire che l'impresa appaltatrice deve:
 - praticare prezzi non inferiori di oltre il 20% rispetto ai prezzi contrattuali;
 - indicare nel cartello di cantiere il nominativo delle imprese subappaltatrici;
 - trasmettere il POS dell'impresa subappaltatrice alla Stazione appaltante ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- 4.** di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le lavorazioni eseguite in subappalto, trattandosi di una "microimpresa";
- 5.** di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice e alla Direzione Lavori.
- 6.** di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 7.** di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Veza d'Oglio, 26 aprile 2023



Il Responsabile del servizio
(geom. Guerino Benaglio)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Vezza d'Oglio, 26 aprile 2023



Il Segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Referto di pubblicazione

N° 166
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 06 MAG. 2023 al 21 MAG. 2023.

Dalla residenza comunale, li 06 MAG. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)